



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

Provincia di Trento
Via S. Giovanni Bosco, 10
38050 TELVE DI SOPRA (TN)
telefono: 0461 766001 - fax 0461 760793
C.F. 81001210228 - P. IVA 00390750222
e-mail: info@comune.telvedisopra.tn.it
pec: comune@pec.comune.telvedisopra.tn.it



Spett.li
DIPENDENTI
e p.c.
SINDACO

OGGETTO: Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Divieto di svolgere attività di comunicazione a tutte le amministrazioni pubbliche dal 6 marzo 2025. Circolare.

Come noto l'articolo 217-bis let. a) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, introdotto dalla legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 ha anticipato – tra gli altri – il termine di affissione del manifesto di indizione dei comizi elettorali dal 45° al 59° giorno prima della data delle elezioni.

Pertanto, il termine per la pubblicazione del manifesto scadrà il giorno **giovedì 6 marzo 2025**.

Come esplicitato nella Comunicazione urgente pervenuta dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige in data 26 febbraio 2025 al protocollo comunale n. 685 che si allega, l'anticipazione dei termini di pubblicazione del manifesto comporta l'anticipazione anche del divieto di svolgere attività di comunicazione a tutte le amministrazioni pubbliche.

In particolare l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 prevede quanto segue:

“1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.”

L'interpretazione dell'AGCOM al convegno tenutosi il 25 febbraio 2025 a Bolzano, ha precisato che tale divieto implica l'impossibilità per tutti gli amministratori e in particolare modo per il Sindaco a decorrere dal 6 marzo 2025 di divulgare qualsiasi forma di comunicazione pubblica sia sui canali social istituzionali, sia sul notiziario istituzionale, sia mediante carta intestata dell'Ente, sia in forma orale, sia attraverso pubblicazione di ordinanze o decreti. Di seguito alcune FAQ di AGCOM che possono essere utili
<https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio>

Tale divieto non preclude la possibilità di emettere ordinanze, decreti del Sindaco o di svolgere i normali adempimenti richiesti alle funzioni degli amministratori ma comporta esclusivamente il divieto della comunicazione degli stessi nonché il divieto della divulgazione di documenti sottoscritti dagli Amministratori o per lo più dal Sindaco in quanto mediante la sottoscrizione sarebbero direttamente a loro riconducibili.

Sono inoltre vietate tutte le comunicazioni orali attinenti ad attività istituzionali da parte degli amministratori sia in sedute consigliari sia in altre occasioni di eventi pubblici.

L'obiettivo è quello di garantire comunicazioni in forma impersonale pertanto a decorrere dal 6 marzo 2025 dovremo volta per volta prima di procedere a qualsiasi comunicazione, divulgazione, pubblicazione valutare chi provvederà alla sottoscrizione per conto degli Amministratori, rivolgendosi per ogni valutazioni al sottoscritto Segretario Generale o al Vicesegretario comunale.

Del mancato rispetto di tale adempimento ne risponde l'Ente, pertanto si invitano tutti i dipendenti in indirizzo a porre attenzione alle limitazioni in materia di comunicazione istituzionale a far data dal 6 marzo 2025, termine di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Il Segretario Generale
Comite dott.ssa Maria
firmato digitalmente (*)

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).